

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE****n° 25 in Data 20/02/2019**

*Oggetto:* DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, FORMATI E DETENUTI STABILMENTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Claretti Dott. Franco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>P/A</i>
<b>CLARETTI FRANCO</b>	Sindaco	<i>Presente</i>
<b>LUPATINI MONICA</b>	Vicesindaco-Assess.	<i>Presente</i>
<b>BONO WOLMER</b>	Assessore	<i>Presente</i>
<b>ROCCO FABRIZIO</b>	Assessore	<i>Presente</i>
<b>BORRA SILVIA</b>	Assessore Esterno	<i>Presente</i>

*Totale presenti* 5

*Totale assenti* 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **Sig. Dott. Domenico Siciliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **il Presidente dichiara aperta** la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Delibera G.C. n° 25 del 20/02/2019

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, FORMATI E DETENUTI STABILMENTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

## *La Giunta Comunale*

**PREMESSO** che l'art. 22, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 24, come modificata dalla L.11/02/05 n.15, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (omissis)" e definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale";

**ATTESO** che l'art. 25 della L. 7/8/1990, n. 241, e successive modifiche, espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale;

**PRECISATO** che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

**RICORDATO** che l'art. 12, comma 1, lett. E), del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione degli incidenti stradali, i Corpi e i servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

**RICHIAMATO** l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ove è previsto che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (c.d. "scambio di generalità");

**RICHIAMATO** anche l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il



funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

**RICHIAMATA** la circolare Ministero Interno 300/A/7138/11/101/138 del 02/09/2011;

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della Legge n.ro 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei terzi;

**POSTO** che, presso l'Ufficio di Polizia Locale si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione, oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e a eventuali procedimenti giudiziari;

**ATTESO** che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nell'ambito territoriale di competenza può impegnare il personale dell'Ufficio di Polizia Locale addetto, soprattutto per i necessari rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni ecc;

**CONSIDERATO** anche che trattasi di un servizio svolto prevalentemente a beneficio delle compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, pertanto, per la determinazione delle tariffe del prescritto rimborso delle spese per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo delle operazioni a esse attinenti;

**CONSIDERATI** i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto alle rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle rappresentazioni fotografiche, delle apparecchiature fotografiche, dell'energia elettrica consumata, gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo della carta e del materiale vario necessario, senza dimenticare le quote di costi generali che concorrono a formare il costo complessivo;

**DATO ATTO** che, per il rilascio di copie conformi all'originale per esplicita, espressa richiesta degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo vigente;

**RITENUTO** pertanto di fissare con il presente provvedimento, secondo i criteri di calcolo sopra ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;



**CONSIDERATO** che l'Ufficio di Polizia Locale, svolge anche altre funzioni che gli vengono conferite e riconosciute da altre leggi in materia, per le quali stabilmente produce e detiene altre tipologie di atti amministrativi;

**DATO ATTO** che tali documenti possono formare oggetto di richiesta di accesso agli atti amministrativi;

**RITENUTO** pertanto di fissare con il presente provvedimento, anche, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti amministrativi diversi da quelli concernenti gli incidenti stradali, ma prodotti e/o detenuti stabilmente dall'Ufficio di Polizia Locale;

**VISTA** la necessità di adottare idoneo provvedimento;

**CONSIDERATO** che, sulla scorta delle precedenti annualità, si ipotizza una media annuale di n.ro 40 fascicoli sinistri stradali con una previsione di accertamento d'entrata pari ad € 1.200,00 al capitolo 330 Art. 3 PdC 3.01.02.01;

**VISTO** il D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e preso atto del parere di regolarità reso in ordine al presente provvedimento, precisando che da questo non deriveranno effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzione di entrata;

**ACQUISITI** al riguardo i seguenti pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000:

- parere tecnico sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell'Area Polizia Locale Dott. Luca Ferrari;
- parere contabile sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell'Area Economico Finanziaria, rag. Bruno Pagani;

**VISTO** l'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle forme di legge;

### ***d e l i b e r a***

1. **RICHIAMARE E CONFERMARE** quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell'adozione del presente atto;
2. **DI STABILIRE** che la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dall'Ufficio di Polizia Locale e di atti comunque prodotti e/o detenuti dallo stesso Ufficio in ragione delle proprie funzioni, sia disciplinato, con decorrenza dal giorno dell'esecutività del presente provvedimento, come segue:
  - a) la richiesta e contestuale versamento della tariffa, (con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti), deve essere inoltrata, all'Ufficio di Polizia Locale (allegato A) anche per via telematica;



**b)** il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale, anche tramite PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ) avverrà entro 30 giorni dalla richiesta per incidenti senza feriti ovvero entro 60 giorni in presenza di feriti (previo Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria - Circ. Min. Interno 300/A151520/124/77 del 06.02.1988) ; lo stesso potrà essere rilasciato sia in "copia informale" (in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno assoggettate alle regole sul bollo); sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la domanda che il rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente);

**c)** il rilascio della copia di altri atti amministrativi avverrà entro 30 giorni dalla richiesta;

**d)** la documentazione sotto menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate, indicate in premessa, o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta in originale dal delegante, che dovrà essere esibita all’atto del ritiro degli atti richiesti;

**e)** il rilascio è soggetto alle seguenti tariffe: voci in dettaglio Euro (IVA compresa)

- Sola visione di atti e documenti amministrativi **gratuita**
- Costo complessivo per rilascio di copia di rapporto d’incidente stradale (comprensiva di schizzo di campagna e copia fotostatica in bianco e nero del fascicolo fotografico ) diritto fisso € **30,00**
- Diritti di urgenza per rilascio copia entro tre giorni lavorativi (decorrenti dalla data di completamento ed effettiva disponibilità dell’atto) + 100%
- Eventuali spese postali di spedizione calcolate in base alle tariffe vigenti;

La ricevuta di versamento dei diritti dovrà essere allegata alla richiesta scritta e dovrà avvenire mediante versamento BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. COCCAGLIO- CODICE IBAN

I	T	6	7	O	0	5	6	9	6	5	4	3	6	0	0	0	0	0	2	0	5	5	X	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Con causale di versamento " diritti di fotocopia sinistro stradale del  
 \_\_\_\_\_"  
 \_\_\_\_\_

3. **DI INCARICARE** l’Ufficio di Polizia Locale dell’esecuzione del presente provvedimento;

4. **DI DARE ATTO** che il rilascio della copia è gratuito per le forze dell’ordine, organismi di soccorso (ad es. CRI, VV.FF.), periti e legali incaricati dal Comune, Protezione Civile, istituzioni pubbliche (ad esempio INPS);

5. **DI DARE ATTO** che i documenti **non accessibili**, per quanto qui interessa, sono quelli del tipo sotto indicati:

- Studi viabilistici non ancora progettualmente definiti ed elaborazione dei dati del traffico;
- Notizie di reato ed atti di P.G. coperti da segreto istruttorio e rapporti inerenti a sinistri stradali con esito mortale o con lesione alle persone, salvo il conseguimento dell’autorizzazione e/o del nulla osta dell’Autorità giudiziaria;
- Verbali di amministrativi connessi, oggettivamente, a reati;
- Rapporti e segnalazioni interne, considerati atti riservati;



- Informazioni assunte a seguito di apposite richieste da parte dei competenti Settori Comunali;
  - Ordinanze per T.S.O. ed annesse certificazioni mediche e psichiatriche;
  - Modelli incidenti stradali (mod. ISTAT C.T.T. inc.);
  - Rapporti informativi sul personale dipendente;
  - Accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
  - Documenti e atti relativi alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
  - Atti di proponimento di azioni di responsabilità, avanti alla Procura della Corte dei Conti e alla competente Autorità Giudiziaria;
6. **DI DARE ATTO** che è fatto assoluto divieto di rilasciare informazioni verbali od a mezzo telefono, relative ad incidenti stradali rilevati dagli Agenti di Polizia Locale di questo Comune, fatta eccezione per i "dati storici";
7. **DI DARE ATTO** che tutti gli importi sopraindicati verranno introitati nell'apposito capitolo del bilancio n.ro 330 Art. 3 PdC 3.01.02.01;
8. **DI APPROVARE** l'allegato modulo di istanza di accesso agli atti amministrativi;
9. **DI DARE ATTO** che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000 ed integrazione di cui all'art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;
10. **DI DARE ATTO** che, dell'avvenuta adozione del presente atto, in conformità all'art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio informatico del Comune;
11. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



*Delibera G.C. n° 25 del 20/02/2019*

---

*Letto, confermato e sottoscritto.*

**IL PRESIDENTE**  
Claretti Dott. Franco

*Documento firmato digitalmente*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Domenico Siciliano

*Documento firmato digitalmente*